



**APPALTO PER LA FORNITURA CON POSA IN
OPERA DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE PER IL
CAMPO DA FOOTBALL AMERICANO PRESSO IL
VELODROMO VIGORELLI**

REP. 06/2012 - CIG: 4798239016

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Sommario:

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1.2 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 1.4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI.....	5
ART. 1.5 - IMPORTO DELL'APPALTO.....	6
ART. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	6
CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	7
ART. 2.1 - PIANO DI SICUREZZA.....	7
ART. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA.....	7
CAPITOLO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	7
ART. 3.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 3.2 - FALLIMENTO DELL'ESECUTORE.....	8
CAPITOLO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	8
ART. 4.1 - AVVIO DELL'ESECUZIONE.....	8
ART. 4.2 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	8
ART. 4.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEL CONTRATTO.....	8
ART. 4.4 - PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	9
ART. 4.5 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA.....	9
CAPITOLO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	10
ART. 5.1 - ANTICIPAZIONE.....	10
ART. 5.2 - PAGAMENTI.....	10
ART. 5.3 - REVISIONE PREZZI.....	10
ART. 5.4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	10
CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DELLE PRESTAZIONI.....	10
ART. 6.1 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO.....	10
ART. 6.2 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'ESECUTORE PER DIFETTI.....	10
ART. 6.3 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI.....	11
CAPITOLO 7 - CAUZIONI E GARANZIE.....	11
ART. 7.1 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE.....	11
ART. 7.1.1. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA PER LE PRESTAZIONI - D.Lgs. 163, art. 113; D.P.R. 207/2010 art. 123.....	11
ART.7.1.2 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI -.....	12
CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	12
ART. 8.1 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	12
ART. 8.2 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	13
CAPITOLO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	13
ART. 9.1 - SUBAPPALTO.....	13
ART. 9.2 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	15
ART. 9.3 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	15
CAPITOLO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	15
ART. 10.1 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	15



ART. 10.2 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DEGLI IMMOBILI	16
ART. 10.3 - PRESA IN CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI ULTIME.....	16
CAPITOLO 11 - NORME FINALI.....	16
ART. 11.1 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	16
ART. 11.2 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE	17
ART. 11.3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE	18
ART. 11.4 - PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'ESECUTORE..	20
ART. 11.5 - CUSTODIA DELL'AREA	20
ART. 11.6 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI	20
ART. 11.7 - CONTROVERSIE	21
ART. 11.8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE PRESTAZIONI.....	21
ART. 11.9 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	22

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

Si riporta, a titolo non esaustivo, l'elenco delle principali disposizioni:

- a. D.Lgs. n. 163 del 12/4/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. D.P.R. 05/10/2010 N° 207 e successive modifiche ed integrazioni con esclusione degli artt. Elencati all'art. 357 norme transitorie (fino alla loro validità) e s.m.i.
- c. legge di Conversione 106/2011 in vigore dal 12/7/2011;
- d. art. 20 e seguenti della D.Lgs. n. 276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14.02.2003, n. 30;
- e. legge 31/5/65, n. 575 "Disposizioni contro la mafia";
- f. legge n. 47/94 e D.Lgs. 8/8/94 n. 490 – "Disposizioni attuative in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalle normative antimafia" e successive modifiche ed integrazioni;
- g. D.P.R. 3/6/98 n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- h. D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, di cui il D.Lgs. n. 106 del 03/08/2009 e la legge n. 136 del 13/08/2010;
- i. legge n. 123 del 03/08/2007 "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", ad eccezione degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 abrogati con l'art. 304 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- j. D.Lgs. n. 528 del 19/11/1999;
- k. listino Prezzi di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato
- l. norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante del Listino Prezzi di cui sopra;
- m. deliberazione Regionale n. 8/1566 del 22.12.05 in attuazione del Testo Unico n. 380 del 06.06.01 "Adeguamento Strutturale e Antisismico;
- n. civiltà di Cantiere in relazione alla condizione e gestione del cantiere da parte dell'Esecutore e conseguente informativa;
- o. legge n. 2 del 28/01/2009 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2009 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";
- p. legge n. 136 del 13/08/2010 piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- q. circolare n. 617 del 2.02.09 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. del 14.01.08;
- r. regolamento Edilizio del Comune di Milano;
- s. legge 9 gennaio 1991 n. 10 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- t. D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 01/04/2004 Utilizzo materiali ecoattivi;
- u. dal D.L. 5 febbraio 1997 n. 22 "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 92/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e dal D.L. 8 novembre 1997 n. 389 "modifiche ed integrazione al D.Lgs. 05/2/97 n. 22";
- v. L.R. n. 13 del 10 agosto 2001 – Norme in Materia di inquinamento Acustico;
- w. Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- x. D.Lgs. n. 311 del 29.12.06;
- y. D.Lgs. n. 201 del 6/11/2007 "Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia";
- z. D.M. del 14.01.08 - G.U. n. 29 del 04.02.08 - "Approvazione nuove norme tecniche di costruzione";
- aa. D.M. del 15/03/2005 – G.U. n. 73 del 30/03/2005 "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi";

ART. 1.2 - DEFINIZIONI

- **Stazione Appaltante:** Milanosport S.p.A. Unipersonale;
- **Esecutore:** Aggiudicatario
- **Capitolato Speciale:** il presente documento
- **Contratto:** il contratto stipulato tra Milanosport e l'Esecutore

MILANOSPORT S.p.A. UNIPERSONALE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO
DA FOOTBALL AMERICANO PRESSO IL VELODROMO VIGORELLI

REP. 6/2012

- **Elenco dei prezzi Unitari:** documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto, desunte dal Listino Prezzi Comunale più gli eventuali prezzi aggiunti;
 - **Listino Prezzi:** Listino Prezzi del Comune di Milano in uso al momento dell'esecuzione delle prestazioni e connesse specifiche tecniche
 - **O.F.** l'Offerta che è stata presentata dall'Esecutore in sede di Gara;
 - **D.Lgs. 163/06 e s.m.i.** il Decreto Legislativo n°163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento:** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- **POS:** Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 528/99 e s.m.i..
 - **PROGETTO** Tavola di Progetto della prestazione con relazione illustrativa e Computo Metrico Estimativo (CME)

ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO

Appalto per la fornitura con posa in opera di manto in erba sintetica per il campo da Football Americano presso il Velodromo Vigorelli, sito in Milano alla Via Arona, 19.

1. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori necessari alla posa del manto in erba sintetica, compresi gli sfridi e le provviste necessarie per eseguire compiutamente le prestazioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall'Elenco Prezzi, posto a base di gara.
2. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Esecutore.

ART. 1.4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI

Il manto deve possedere le seguenti caratteristiche:

- campo in erba artificiale, avente caratteristiche idonee all'omologazione FIDAF, di colore principale verde a tripla tonalità di verde per simulare l'erba naturale e fuoricampo colore blu;
- altezza dei fili pari ad un minimo di 32 mm;
- fibre monofilo estruse con polimeri al 100% in polietilene, sagomate ad "esse";
- densità superiore a 7.000 punti/mq.,
- spessore minimo delle fibre 200 Micron,
- finitura antiabrasivo,
- resistenza ai raggi U.V.
- resistenza al gelo;
- autodrenante;
- garanzia minima anni 5.

Le prestazioni, oggetto dell'appalto, delle quali seguito si fornisce un'elencazione non esaustiva, consistono sommariamente nei seguenti interventi:

- rimozione del campo in erba sintetica e del sottomanto esistente limitatamente ai corselli laterali;
- carico del materiale di risulta e relativo conferimento alle pubbliche discariche;
- sistemazione dei livelli e delle pendenze con sabbia quarzifera;
- posa del nuovo tappeto in erba artificiale;

MILANOSPORT S.p.A. UNIPERSONALE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DA FOOTBALL AMERICANO PRESSO IL VELODROMO VIGORELLI

REP. 6/2012

- rigature complete del campo da football di colore bianco realizzate mediante intaglio, compresi i numeri previsti dalla Federazione FIDAF;
- rigature di 2 campi da calcio a 7 realizzate mediante vernice ad acqua;
- pulizia del campo e di tutto il materiale accatastato in cantiere;
- fornitura ed immagazzinamento all'interno del Velodromo di 100 mq di tappeto che sarà tenuto a scorta.

Per i necessari dettagli, si rimanda all'elaborato grafico ed ai documenti allegati al presente Capitolato.

ART. 1.5 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo totale dell'Appalto, al netto dell'I.V.A., è dato dalla somma del corrispettivo dovuto per la fornitura completa di posa:

A)	Importo fornitura al lordo del ribasso d'asta	€ 208.954,82
B)	Importo lavorazioni di posa in opera al lordo del ribasso d'asta (cat. OS.6 – classifica I)	€ 30.449,88
C)	Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere "interni" (da non assoggettare a ribasso d'asta)	€ 7.334,24
A+B+C	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€ 246.738,94

2. La valutazione delle prestazioni corrispondenti alle lavorazioni sono da eseguirsi a corpo ai sensi degli articoli degli artt. 53, co. 4 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
3. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (Capitolato, Tavola, Relazioni, etc.), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante per le quali l'intervento è stato progettato, a giudizio insindacabile del Direttore dell'Esecuzione.

ART. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti, dello stato dei luoghi e della consistenza dell'appalto così come **già dichiarata in sede di partecipazione alla gara d'appalto e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione "a perfetta regola d'arte" ed alla sua funzionalità.**
2. L'Esecutore con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341 – 2° comma e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Sono a carico dell'Esecutore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di Progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all'emissione del certificato di verifica di conformità.

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 2.1 - PIANO DI SICUREZZA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/06 e s.m.i., entro 30 gg. dall'aggiudicazione definitiva e, comunque, **prima dell'effettivo inizio delle prestazioni**, l'Esecutore redige e consegna alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:
 - a) il Piano Operativo di Sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 528/99 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 528/99 e s.m.i.; redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
 - b) fotocopia del libro unico.
2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 131 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/06 e s.m.i., la mancata consegna dei piani di cui al comma 1, lettera a), comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed il contratto eventualmente stipulato senza gli stessi è nullo.

ART. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA

1. Costi Interni: la loro quantificazione è stata ottenuta mediante una stima basata sul Computo Metrico Estimativo.
In fase di esecuzione delle prestazioni saranno contabilizzati come quota da non ribassare.
2. I costi complessivi degli oneri della sicurezza interni non potranno variare da quelli individuati.
3. Per la redazione di varianti si procederà in base alle indicazioni di cui all'art. 4.1.5 dell'Allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i..

CAPITOLO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 3.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

1. il Listino Prezzi richiamato all'art. 1.2 del presente Capitolato
2. le Polizze di Garanzia
3. i seguenti elaborati specifici:

- CSA Capitolato Speciale d'Appalto
- CME Computo Metrico Estimativo
- EPU Elenco Prezzi Unitari
- REL Relazione Tecnica
- A1 Tavola 1

ART. 3.2 - FALLIMENTO DELL'ESECUTORE

1. Il fallimento dell'Esecutore comporta lo scioglimento *ope legis* del Contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, facendo salva la speciale disciplina prevista dall' art. 37 commi 18 e 19 del D.Lgs. 163 del 12/4/06 e s.m.i. per le Associazioni Temporanee d'Impresa.

CAPITOLO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 4.1 - AVVIO DELL'ESECUZIONE

- La consegna dell'autorizzazione deve avvenire non oltre **45 (quarantacinque)** giorni dalla sottoscrizione del contratto, nei limiti e con le modalità di cui agli **artt. 302, 303 e 304 del Regolamento**.
Dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione decorre il termine utile per il compimento delle prestazioni.
- Se nel giorno fissato e comunicato l'Esecutore non si presenta a ricevere la consegna dell'area, viene fissato dal Direttore dell'Esecuzione un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

ART. 4.2 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il tempo utile per considerare ultimate tutte le prestazioni, oggetto dell'appalto è fissato in **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione. Tale termine costituisce il tempo massimo per il completamento delle prestazioni.

ART. 4.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEL CONTRATTO

1. La sospensione delle prestazioni è disciplinata dall'articolo **308 del Regolamento**.
2. I termini prescritti possono essere sospesi dal Direttore dell'Esecuzione nei casi previsti ed esclusivamente per il tempo ritenuto dallo stesso strettamente necessari;
3. **All'Esecutore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.**
4. Nel caso di sospensione, o di sospensioni se più d'una, che superino i limiti di tempo previsti **dall'art. 159 comma 4 del Regolamento**, l'Esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza riconoscimento di alcuna indennità.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante si opponga allo scioglimento, l'Esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di cui al **suddetto art. 159 comma 4 del Regolamento**.

5. Nel caso le sospensioni disposte siano ordinate in carenza dei presupposti sopra richiamati, si applicherà quanto previsto all'art. 160 del Regolamento.

ART. 4.4 - PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Proroga:

- a) In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Esecutore, per cause ad esso non imputabili, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione, e previa richiesta dell'Esecutore stesso, può concedere proroghe al termine di ultimazione delle prestazioni previsti in contratto, con il contestuale aggiornamento del termine delle prestazioni, **senza che ciò costituisca titolo per l'Esecutore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.**
- b) In ogni caso, la richiesta di proroga deve essere formulata dall'Esecutore con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato e comunque in tempo utile affinché il Responsabile del Procedimento esprima risposta.
- c) La risposta del Responsabile del Procedimento verrà comunque emessa prima della data di ultimazione delle prestazioni.

ART. 4.5 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

1. Nel caso di mancato rispetto delle scadenze tassative fissate dall'art. 4.2, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale delle prestazioni per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
2. La penale sull'ultimazione delle prestazioni verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata a saldo.
3. L'eventuale ritardo nell'esecuzione delle prestazioni che comporti l'applicazione di penali, verrà tempestivamente reso noto dal Direttore dell'Esecuzione al Responsabile del Procedimento.
4. Nel caso indicato nel comma 3 qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10 % dell'importo contrattuale, **ai sensi dell'art. 145 del Regolamento comma 3**, trova applicazione la procedura di risoluzione di cui all' art. 11.8, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.
5. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
6. Per la mancata consegna della documentazione di cui all'art. 11.3, comma 7, verrà applicata una penale **tassativa** giornaliera pari all'1‰ dell'importo contrattuale delle prestazioni, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo della documentazione in argomento.
7. La mancata consegna delle ricevute delle discariche di cui all'art. 11.3, comma 7 comporterà, previa diffida del Direttore dell'Esecuzione, il blocco del pagamento dell'ultima rata a saldo.
8. Il mancato sgombero dell'area e della consegna dei documenti, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 10.1 comma 4 comporterà l'applicazione di una penale **tassativa** giornaliera pari all'1‰ dell'importo contrattuale delle prestazioni, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

CAPITOLO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 5.1 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, non è dovuta alcuna anticipazione.

ART. 5.2 - PAGAMENTI

1. Il pagamento avverrà in due soluzioni: una rata di acconto pari al 90% dell'importo di aggiudicazione al completamento delle prestazioni ed una rata a saldo all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità delle prestazioni.
2. I pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010.
3. Il Direttore dell'Esecuzione compila il Certificato di Ultimazione delle prestazioni entro 15 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento.
4. Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, cioè il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni, invita con formale comunicazione l'Esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
5. Il Direttore dell'Esecuzione redige il certificato di Verifica di Conformità entro 45 gg. dall'ultimazione delle prestazioni.

ART. 5.3 - REVISIONE PREZZI

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi

ART. 5.4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; ogni atto contrario è nullo di diritto.
 2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
-

CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DELLE PRESTAZIONI

ART. 6.1 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

1. Per le modalità di esecuzione delle prestazioni si farà riferimento alle specifiche tecniche del listino base di riferimento di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato.

ART. 6.2 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'ESECUTORE PER DIFETTI

1. Sono a carico dell'Esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle forniture, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Esecutore deve rimuovere e smaltire, a sue cure e spese, le lavorazioni che il Direttore

dell'Esecuzione accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti nel Progetto o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l'Esecutore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dell'Esecuzione, lo stesso non procederà all'inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.

3. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell'Esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Esecutore è garante delle prestazioni eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni di cui al precedente punto 2 ed a riparare tutti i guasti ed i degradi.
5. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena d'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dal Direttore dell'Esecuzione.
6. Potrà essere concesso all'Esecutore di procedere ad interventi di carattere provvisorio – fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte – per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

ART. 6.3 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI

1. Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente, si deve applicare la direttiva CEE 89/106 "Regolamento di attuazione relativo ai prodotti da costruzione" recepita con D.P.R. n.246 del 21/4/93, la quale stabilisce, tra l'altro, che "tutti i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all'uso previsto (prodotti che recano il marchio CE)".
2. Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei ed accettati dal Direttore dell'Esecuzione, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni fornite dal produttore.
3. Dopo la posa in opera, il direttore dell'esecuzione potrà disporre l'esecuzione delle verifiche tecniche e degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per l'accettazione delle lavorazioni eseguite.
4. In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, il Direttore dell'Esecuzione ha facoltà di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.
5. L'accettazione dei materiali da parte del direttore dell'esecuzione non esenta l'Esecutore dalla totale responsabilità delle prestazioni, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
6. Per i requisiti prestazionali e/o di accettazione dei materiali si fa rinvio ai riferimenti contenuti nel listino richiamato all'art. 1.2 del presente Capitolato.

CAPITOLO 7 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 7.1 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE

ART. 7.1.1. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA PER LE PRESTAZIONI - D.Lgs. 163, art. 113; D.P.R. 207/2010 art. 123

1. All'Esecutore è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al

10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale risultante dalla somma dell'importo delle prestazioni, al netto del ribasso d'asta, oltre ai costi interni della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La cauzione deve essere integrata dalle seguenti clausole: 1.1) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, co. 2 c.c.; 1.2) rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c.; 1.3) operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 1.4) validità della durata sino alla data di emissione del Certificato di Verifica di conformità.
3. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Esecutore di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
4. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.
5. La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
6. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore, la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
7. In caso d'inadempienze dell'Esecutore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere, la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore.

ART.7.1.2 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI -

L'Esecutore è tenuto a produrre una polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all'importo del contratto e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, ex art. 129 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed art. 125 D.P.R. 207/2010, conforme allo schema 2.3 approvato con D.M. 123 del 2004.

CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 8.1 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle prestazioni, oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento delle prestazioni eseguite in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 311 del Regolamento, dall'art. 114 dal D.Lgs. n. 163 del 12/4/06 e s.m.i. e dal DL 70/2011 e in particolare:

MILANOSPORT S.p.A. UNIPERSONALE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO
DA FOOTBALL AMERICANO PRESSO IL VELODROMO VIGORELLI

REP. 6/2012

- a) Non sono riconosciute varianti al Progetto, prestazioni e forniture non previste di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del direttore dell'esecuzione.
- b) Nessuna variazione o addizione può essere apportata al Progetto in fase di esecuzione da parte dell'Esecutore a sua esclusiva iniziativa.
- c) Per le ipotesi previste dall'art. 132 dal D.Lgs. n. 163 del 12/4/06 e s.m.i., l'Esecutore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Stazione Appaltante pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.
- d) Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già eseguite.
- e) Nel calcolo sopra indicato non si tiene conto degli aumenti di costo, rispetto alle previsioni contrattuali;
- f) La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della fornitura in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale.

ART. 8.2 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi indicati nell'EPU di Progetto al netto del ribasso d'asta.
2. Qualora nell'EPU di Progetto, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede nella formulazione di nuovi prezzi sulla base del Listino prezzi del Comune di Milano Edizione 2012.
3. I nuovi prezzi di cui al comma 2) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione e l'Esecutore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.
4. Tutti i nuovi prezzi di cui al comma 2 sono soggetti al ribasso d'asta, con esclusione della quota parte relativa ai costi interni.

CAPITOLO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 9.1 - SUBAPPALTO

1. Le forniture e le lavorazioni accessorie sono subappaltabili a imprese qualificate, in forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui:
 - all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
 - art. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003
 - a quelle previste nel Bando di Gara.
 - agli art. 3 e 6 alla Legge n. 136/2010.
2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Esecutore abbia indicato, all'atto dell'offerta, le prestazioni o le parti che intenda subappaltare. L'omissione delle predette indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato;
 - b) che l'Esecutore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione

- circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'Esecutore al quale è affidato il subappalto;
- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - d) che l'Esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa la certificazione attestante che il subappaltatore è certificato ed in possesso dei requisiti richiesti;
 - e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, l'Esecutore deve produrre a la Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998;
3. L'affidamento di prestazioni in subappalto comporta i seguenti obblighi:
- a) l'Esecutore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b) l'Esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione;
 - c) l'Esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Esecutore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Esecutore, devono trasmettere, alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - f) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni o dello stato finale delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione e/o il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 2/2009 provvederà all'acquisizione del documento Unico di regolarità contributiva D.U.R.C. dei subappaltatori, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, così come previsto dall'art. 118 comma 6-bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
4. L'istanza di subappalto deve essere presentata alla Stazione Appaltante con congruo anticipo rispetto alla data di effettivo inizio delle prestazioni e comunque non inferiore a 60 giorni. L'istanza deve essere correlata, oltre che dalle documentazioni previste dalle leggi vigenti, di copia della proposta di contratto di subappalto corredata dall'elenco delle prestazioni oggetto di subappalto, completo di descrizione, quantità, prezzo unitario.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. **Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare le prestazioni.**
7. È fatto obbligo all'Esecutore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle

prestazioni o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Esecutore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contrattenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

8. Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 11.2 comma 1. Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

ART. 9.2 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, oggetto di subappalto, la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dell'Esecuzione e il Responsabile del Procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno), salvo quanto previsto nel successivo articolo 11.8, comma 2, lettera a).

ART. 9.3 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; la Stazione Appaltante, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; l'Esecutore è obbligato comunque a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Qualora l'Esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Esecutore.

CAPITOLO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 10.1 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. L'Esecutore ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'ultimazione delle prestazioni al Direttore dell'Esecuzione il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.
2. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera, può assegnare, nel certificato di ultimazione, un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per il loro completamento.
3. Qualora i suddetti lavori non vengano eseguiti nel termine assegnato il certificato di ultimazione perde qualsiasi efficacia ed il Direttore dell'Esecuzione redige un nuovo

certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

4. L'ultimazione delle prestazioni deve essere emessa qualora l'Esecutore abbia sgomberato l'area di cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato giacente. L'Esecutore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, le certificazioni dei materiali e di posa a regola d'arte. La mancata attuazione o il ritardo nell'effettuazione di quanto predetto comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 298 del D.P.R. 207/2010.

ART. 10.2 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DEGLI IMMOBILI

1. Dopo l'ultimazione delle prestazioni sarà redatto il certificato di verifica di conformità, che verrà emesso dal Responsabile del Procedimento entro **45 gg.** dalla data di ultimazione delle prestazioni, con le modalità e i contenuti indicati agli art. 312, 313, 315, 316, 318 e 319 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).
2. Alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e, fermo restando le responsabilità eventualmente accertate dall'esito del certificato di verifica di conformità stesso, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Esecutore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
3. Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni in corso di realizzazione a quanto richiesto.
4. Dalla data del verbale di ultimazione, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle operazioni di verifica, decorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'Esecutore se l'opera, per difetto di esecuzione e di produzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l'integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.

ART. 10.3 - PRESA IN CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI ULTIMATE

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le prestazioni oggetto d'appalto anche subito dopo l'ultimazione delle prestazioni stesse.

CAPITOLO 11 - NORME FINALI

ART. 11.1 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. L'Esecutore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso delle prestazioni, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Esecutore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.L'Esecutore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

